ALLEGATO 1 - FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'accordo quadro è la fornitura di materiale di prodotti di pulizia e igiene, come da allegato 2 – modello offerta economica.

La fornitura comprende prodotti di pulizia e igiene come detergenti per la pulizia di superfici varie, disinfettanti vari per la sanificazione, prodotti per l'igiene personale, carta pulitutto in rotolo, carta in foglietti (asciugamano), eccetera.

Le caratteristiche merceologiche di ciascun prodotto confacenti alle esigenze dell'ente sono specificate nel nell'allegato 2 – Modello offerta economica contenete elenco tipologie prodotti (descrizione, contenuto, misura, eccetera).

Sono compresi nell'appalto anche il trasporto e la consegna dei prodotti oggetto di accordo quadro.

Nel periodo di validità contrattuale la Stazione appaltante si riserva di richiedere forniture di prodotti non presenti nell'elenco per i quali verrà richiesta apposita quotazione.

La ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 un accordo quadro con la Stazione appaltante. L'accordo quadro stabilisce:

- la tipologia delle prestazioni affidabili;
- la durata dell'accordo quadro;
- il tetto di spesa complessivo entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente capitolato;
- Il prezzo di ciascuna prestazione secondo l'offerta presentata dalla appaltatrice in sede di procedura

Le prestazioni affidabili con l'accordo quadro consistono in ogni attività che garantiscano il perfetto e continuo approvvigionamento dei beni oggetto dell'accordo.
Il presente foglio patti e condizioni stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro.
La conclusione dell'accordo non impegna in alcun modo la Stazione appaltante ad affidare le prestazioni nei limiti di importo definiti dall'accordo quadro.

Art. 2

Rispondenza ai criteri ambientali

In ottemperanza alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al DM 51 del 29 gennaio 2021 - Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti, pubblicato in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021 e al Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 236 del 2ottobre 2021, la fornitura del materiale richiesto deve rispettare i CAM.

I detergenti utilizzati per le pulizie ordinarie devono essere in possesso marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE), oppure dell'etichetta ambientale Der Blaue Engel, Nordinc Ecolabel, Österreichisches Umweltzeichen o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024.

I prodotti in tessuto carta per igiene personale devono essere in possesso marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024.

I detergenti per l'igiene personale devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024.

Si precisa, pertanto, che per i prodotti offerti soggetti ai CAM l'operatore economico è tenuto a compilare, nel modulo di offerta economica – Allegato 2, le colonne evidenziate in grigio, indicando il nome del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'eventuale etichetta ambientale posseduta.

Art. 3

Accordo quadro e singoli ordini di esecuzione – durata – importo complessivo

L'Accordo Quadro ha la durata di 48 mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione e/o della consegna anticipata ai sensi dell'art. 50 co. 6 del D.Lgs. 36/2023.

Il valore dell'accordo quadro, a prescindere dai ribassi offerti dall'aggiudicatario, ammonterà ad **Euro 15.010,58 oltre IVA.**

Il valore dell'appalto è stato stimato in base allo storico aziendale aumentato della variazione ISTAT dal 2022 al 2025 utilizzando l'indice NIC (+9,9%).
Nell'ambito del predetto importo, trattandosi di accordo quadro, la Stazione appaltante provvederà, se e nella misura in cui insorga la necessità della prestazione oggetto dell'accordo quadro, ad emettere singoli ordini di servizio (c.d. contratti applicativi) che l'appaltatore è tenuto a fornire applicando il prezzo offerto e al momento della presentazione dell'offerta.

Il valore dell'Accordo Quadro non impegna la Stazione appaltante a stipulare contratti applicativi fino alla concorrenza dell'importo dell'accordo stesso e quindi esso non costituisce il minimo garantito per l'Impresa aggiudicataria dell'Accordo Quadro.

Qualora nel corso del periodo di validità non sia commissionata alcuna prestazione all'operatore economico, ovvero sia commissionata solo parte di essa, ovvero se non venisse esaurito l'importo complessivo stimato dell'Accordo Quadro, l'operatore economico non avrà diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione; ciò anche nel caso in cui venisse esaurito l'importo complessivo dell'Accordo Quadro prima del suo termine.
Ciascun ordinativo non è condizionato ad alcun importo minimo e, pertanto, potrà essere di qualsiasi entità, oltre IVA.
L'Accordo Quadro non potrà comunque determinare un impegno finanziario per la Stazione appaltante superiore rispetto agli stanziamenti stabiliti in bilancio ovvero all'importo complessivo messo a gara, fatta salva la possibilità di introdurre, ricorrendone i presupposti, le modifiche ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.
L'Accordo Quadro è finanziato con mezzi ordinari a bilancio.

Le condizioni previste nell'Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti applicativi affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente primo paragrafo, anche qualora la materiale fornitura della prestazione oggetto dell'accordo quadro dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

La convenzione verrà stipulata interamente "a misura".

I prezzi unitari offerti in elenco costituiranno i prezzi contrattuali da applicare alle singole prestazioni richieste, mentre per il materiale non indicato nell'allegato 2 –

Modello offerta economica, si applicherà lo sconto medio offerto dal concorrente calcolato nell'allegato 2.

Il prezzo unitario offerto sarà quello di cui all'offerta prodotta dal concorrente e si intende comprensivo e remunerativo di tutti i costi ed oneri per rendere la prestazione completamente svolta. Nessun altro corrispettivo sarà riconosciuto dalla Stazione appaltante, intendendosi compensato ogni altro costo e onere con il prezzo unitario offerto dal concorrente in sede di presentazione di offerta.

La durata dell'appalto è di 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto della convenzione o dal verbale di avvio anticipato della prestazione. Qualora la scadenza cada nel corso del mese, la stessa si intenderà prorogata fino all'ultimo giorno del mese di riferimento, fermo restando il valore complessivo stimato dell'accordo quadro.

Art. 4
Direttore dell'esecuzione del contratto

L'esecuzione del contratto è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni
La stazione appaltante prima dell'esecuzione del contratto si riserva di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, di cui il RUP si avvarrà per la direzione ed il controllo della esecuzione del contratto.
Ai sensi dell'art. 31 dell'alleato II.14 al D.Lgs.s 36/2023, in caso di mancata nomina del DEC, l'incarico di direttore della esecuzione è ricoperto dal RUP.

Art. 5
Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva di far ordinare dal direttore dell'esecuzione l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica in apposito verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Art. 6
Consegne – Svolgimento della convenzione

Gli ordini di fornitura sanno trasmessi dal direttore dell'esecuzione all'indirizzo e-mail comunicato dalla ditta aggiudicataria.
La merce dovrà essere consegnata presso il magazzino della stazione appaltante sito in Via Cristofori n. 4 in Jesolo (VE) entro trenta giorni consecutivi a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'ordinativo di fornitura.
Le modalità e gli orari di consegna dovranno essere concordati con il direttore dell'esecuzione, in modo da ovviare il più possibile ad eventuali interferenze nei luoghi di lavoro dovuti dalla presenza di diversi soggetti (lavoratori) nel rispetto della normativa sulla sicurezza.

I prodotti devono essere confezionati in modo conforme alle normative vigenti.
Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire l'integrità del prodotto fino al momento dell'uso.
I prodotti devono essere confezionati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento.

Art. 7
Rifiuto della merce

La merce consegnata dovrà avere le caratteristiche indicate nel presente capitolato e dovrà essere accompagnata dalla scheda tecnica.

Tutti i prodotti usufruiscono di garanzia 12 mesi dalla data di consegna in caso di difetto o malfunzionamento.

Nel caso in cui si rilevi una difformità qualitativa, più precisamente qualora il bene sia difforme a quanto ordinato o difettoso, la Stazione appaltante provvederà ad inviare una segnalazione scritta al Fornitore il quale dovrà attivare immediatamente le pratiche di ritiro. La segnalazione di difformità sarà trasmessa tramite mail.

Il Fornitore si impegna a ritirare ed a sostituire la merce non conforme entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione ovvero altro termine concordato con la stazione appaltante. Tutte le operazioni di reso e sostituzione della merce non dovranno comportare ulteriori addebiti di spesa.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, qualora la merce inviata in sostituzione non sia ancora conforme a quanto richiesto, di procedere alla revoca dell'affidamento del o dei prodotti in questione e non provvedere al pagamento.

Analoga segnalazione verrà inoltrata con le stesse modalità qualora si riscontri una discordanza quantitativa fra la merce consegnata e quella indicata nella fattura. In questo caso saranno ammessi al pagamento solo i quantitativi accertati ed effettivamente consegnati.

Art. 8

Controlli della stazione appaltante sulla regolare esecuzione della convenzione

Oggetto e finalità del controllo

La Stazione Appaltante, anche per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ove nominato, effettua controlli sulla regolare esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, al fine di verificare che le prestazioni siano eseguite nel rispetto delle disposizioni contrattuali, delle prescrizioni del presente foglio patti e condizioni, dell'offerta presentata dall'Appaltatore e della normativa vigente.

I controlli sono finalizzati, in particolare, ad accertare:

- la conformità qualitativa e quantitativa dei prodotti forniti rispetto a quanto ordinato;
- il possesso delle caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali previste dalla documentazione della procedura;
- il rispetto dei termini, delle modalità e delle condizioni di consegna;
- il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di procedura;
- il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e delle eventuali certificazioni o etichettature ambientali richieste;
- la corretta gestione delle eventuali non conformità e delle sostituzioni dei prodotti.

Modalità di svolgimento dei controlli

Ogni attività di controllo effettuata dalla Stazione Appaltante sulla regolare esecuzione della Convenzione è formalizzata mediante la redazione di apposito verbale, con cadenza annuale, sottoscritto dal direttore dell'esecuzione.

Il verbale costituisce documento ufficiale ai fini dell'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'eventuale avvio dei procedimenti conseguenti all'accertamento di non conformità.

Contenuto minimo del verbale

Il verbale di controllo deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- data della verifica;

- estremi della Convenzione e del contratto attuativo;
- descrizione dei prodotti oggetto della verifica, con indicazione del produttore, della denominazione commerciale, del lotto e delle quantità controllate;
- esiti delle verifiche effettuate;
- eventuali non conformità riscontrate;
- prescrizioni impartite, termini assegnati per l'adeguamento o per la sostituzione dei prodotti non conformi;
- eventuali osservazioni formulate dall'Appaltatore;

Per la redazione del verbale di controllo il direttore dell'esecuzione utilizza la seguente check list:

- ☐ corrispondenza tra prodotti ordinati e prodotti consegnati
- ☐ quantità consegnata
- ☐ Integrità degli imballaggi
- ☐ Correttezza dell'etichettatura
- ☐ Presenza delle schede tecniche
- ☐ Presenza delle schede di dati di sicurezza (ove previste)
- ☐ Conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)
- ☐ Applicazione dei prezzi offerti
- ☐ la corretta gestione delle eventuali non conformità e delle sostituzioni dei prodotti

Verifica della conformità

Qualora vengano riscontrate irregolarità, difformità o prestazioni non conformi rispetto alle prescrizioni contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alla ripetizione della fornitura nella parte non conforme o all'eliminazione delle difformità entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Contestazioni

Le eventuali non conformità saranno comunicate all'Appaltatore mediante contestazione scritta.

L'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante e adottare senza indugio le necessarie azioni correttive.

Art. 9

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato o dal RUP, e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 10

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni non sostanziali al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto (art. 120 comma 8 dlgs 36/2023).

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 11

Variazioni entro il 20 per cento

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 12

Revisione dei prezzi

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. 36/2023
La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano Indici nazionali per l'intera collettività (Nic) definito in base del CPV 39800000-0, previsto dall'alleato II.2 bis d.lgs. 36/2023 e ritenuto, ancorché non perfettamente corrispondente, coerente con l'oggetto della procedura, utilizzando i seguenti parametri del sistema rivaluta: aggregazione/Coicop "altri servizi", tipo periodo "da mese a mese" e suddivisione periodo "mensile", tipo interrogazione "variazione").

A mero titolo esemplificativo, in corrispondenza dell'aggiornamento periodico dell'indice sintetico di cui al comma precedente (mensile), la stazione appaltante rileva la variazione dell'indice medesimo tra la data del provvedimento di aggiudicazione e la data in cui viene compiuta la verifica, utilizzando. Laddove la variazione registrata comporti una variazione del costo l'ultimo indice disponibile a quella data; laddove la variazione comporti un aumento superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, la revisione verrà accordata nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La stazione appaltante, in caso di variazioni significative, comunicherà all'appaltatore i prezzi revisionati che verranno applicati alle prestazioni ancora da eseguire. È in ogni caso fatto obbligo all'appaltatore – nel rispetto dei doveri di buona fede di cui all'art. 5 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 1375 c.c. – segnalare tempestivamente la variazione dell'indice sintetico di contratto che possa determinare l'attivazione della clausola di revisione dei prezzi.

In caso di variazione in aumento, la revisione sarà liquidata in corrispondenza delle scadenze contrattuali per il pagamento delle fatture. In caso di variazione in

diminuzione, l'importo revisionale sarà detratto dal primo pagamento immediatamente successivo alla rilevazione della variazione.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

La revisione dei prezzi è riconosciuta con provvedimento espresso della stazione appaltante che provvederà ad applicare la revisione ai corrispettivi per le prestazioni successive, ancorché già eseguite, al momento in cui si è verificata la condizione della revisione

Non sarà concessa la revisione dei prezzi applicata unilateralmente da parte dell'operatore economico, prima della valutazione e comunicazione della stazione appaltante.
Nel caso in cui l'operatore economico provveda ad emettere fatture contenenti una revisione dei prezzi non autorizzata la stazione appaltante provvederà al pagamento nel momento in cui l'operatore economico avrà emesso nota di credito e una nuova fattura per l'importo corretto. In tale caso, il credito risultante dalla fattura non sarà esigibile e non decorrono interessi sulle fatture emesse per importo errato.
Solo previo accordo scritto con la Stazione appaltante, la fattura potrà essere pagata e le eccedenze di prezzo verranno recuperate in occasione della emissione della successiva fattura dal cui importo andrà detratta la maggior somma indebitamente fatturata per la revisione dei prezzi non spettante.

Quando l'applicazione della revisione non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) dell'allegato II.2bis del codice la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice

Art. 13

Il certificato di regolare esecuzione

L'esecuzione della prestazione è soggetta alla verifica della regolare esecuzione della stessa attraverso l'emissione del responsabile del progetto dell'attestazione di regolare esecuzione.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto e contiene i seguenti elementi:

1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2) l'indicazione dell'esecutore;
3) il nominativo del responsabile del progetto;
4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
6) la certificazione di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal DEC, ove nominato, ovvero in mancanza dal RUP. Nel caso in cui il certificato venga emesso dal DEC, detto certificato dovrà essere contestualmente sottoscritto da RUP, ai fini dell'autorizzazione al pagamento.

Il certificato di regolare esecuzione verrà trasmesso alla impresa che dovrà sottoscriverlo entro 5 giorni dalla trasmissione, con o senza riserva. La riserva dovrà essere esplicata, a mezzo pec, entro i successivi 15 giorni. In assenza di riserva, la contabilità si intende definitivamente accettata dalla impresa che decade dal diritto di sollevare ulteriori contestazioni.

Art. 14

Pagamenti

Nel corso della esecuzione del contratto, sono previsti pagamenti in acconto <u>all'evasione completa</u> di ogni singolo contratto applicativo.

<u>Acconti</u>

Entro, dieci giorni dal ricevimento della merce della merce, il direttore della esecuzione, ove nominato, ovvero il RUP emettono l'autorizzazione al pagamento, con contestuale autorizzazione alla emissione della fattura (certificato di pagamento). Nel caso in cui il certificato venga emesso dal DEC, detto certificato dovrà essere contestualmente sottoscritto dal RUP.

L’autorizzazione al pagamento/certificato di pagamento verrà trasmesso alla impresa che dovrà sottoscriverlo entro 5 giorni dalla trasmissione, con o senza riserva. La riserva dovrà essere esplicata, a mezzo pec, entro i successivi 15 giorni. In assenza di riserva, la contabilità si intende definitivamente accettata dalla impresa che decade dal diritto di sollevare ulteriori contestazioni.
Il credito nella misura indicata nel certificato di pagamento diventa certo, liquido ed esigibile alla data di emissione del presente certificato, anche nell'ipotesi in cui fosse stata emessa la fattura antecedentemente alla data del presente certificato e/o per importo diverso a quanto sopra autorizzato.
Il certificato di pagamento non costituisce accettazione della prestazione che avverrà solo alla fine della ultimazione della prestazione, con il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento avverrà entro trenta giorni fine mese dalla data della fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa alla seguente PEC: jtacaamministrazione@legalmail.it. Nel caso in cui l’impresa emetta fattura prima del certificato di pagamento, i trenta giorni fine mese decorrono dal certificato di pagamento.

I pagamenti avverranno previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

I termini di pagamento potranno essere sospesi dalla stazione appaltante qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili alla stazione appaltante medesima, impediscano l’acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A.

Saldo
Ultimate le prestazioni, la stazione appaltante avvierà il procedimento per il rilascio del certificato di regolare esecuzione che dovrà essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

A fini del pagamento il RUP, contestualmente alla emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque, non oltre sette giorni, provvederà a rilasciare l'autorizzazione alla emissione della fattura.

Il pagamento avverrà entro trenta giorni fine mese dalla data della fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa alla seguente PEC: jtacaamministrazione@legalmail.it. Qualora la fattura pervenga anteriormente all'autorizzazione al pagamento rilasciata dalla stazione appaltante, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo l'autorizzazione.

Art. 15

Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

Ai sensi dell'art. 33 dell'all. II.14 al Codice, trattandosi di contrato per il quale l'esecuzione, per la sua natura, non può essere regolata da un cronoprogramma nonchè contratto in cui il prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, senza che la stazione appaltante sia tenuta ad esaurire l'intero importo contrattuale, l'anticipazione sul prezzo è esclusa.

Art. 16

Tutela dei lavoratori, pagamento diretto dei lavoratori, obblighi informativi nei confronti della stazione appaltante

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente nonché delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nella esecuzione della prestazione, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Art. 17
Penali in caso di ritardo

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera, nella misura ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto del contratto applicativo. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:
1) la stazione appaltante contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
3) la stazione appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, la stazione appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, previa emissione da parte della stazione appaltante di una fattura di importo pari a quello della penale.

Qualora le penali da ritardo nell'adempimento delle prestazioni superino il 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento potrà proporre la risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

Resta, inoltre, in facoltà di Jtaca la possibilità di acquisire la prestazione presso altro fornitore, addebitando la spesa alla ditta inadempiente e riservandosi altresì la facoltà di risolvere il contratto.
Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 18
Esecuzione in danno

Qualora l'impresa affidataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione dei contratti attuativi del presente Accordo Quadro, ovvero non ottemperi immediatamente ai rilievi contestati dalla Stazione appaltante, quest'ultima avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale della prestazione rimasta ineseguita. In tal caso il maggior onere finanziario sarà a carico dell'impresa aggiudicataria. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano essere derivati alla Stazione appaltante ed a terzi in dipendenza dell'inadempimento.
Nel caso in cui il ritardo ingiustificato per la consegna delle forniture si protraesse oltre i 30gg, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di acquisire i prodotti mancanti ad altra ditta con addebito dei relativi costi a carico della ditta inadempiente.

Rimangono ferme le penali previste al precedente articolo.

Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano essere derivati alla Stazione appaltante ed a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 19
Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile;
- Accertamento di ritardi tali da giustificare l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della prestazione, la stazione appaltante potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della prestazione. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che la stazione appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Il procedimento di risoluzione è disciplinato dall'art. 122 del Codice al quale si rinvia.
In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Art. 20
Recesso

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo art. 11

dell'allegato II.14.

Art. 21
Cessione del contratto

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

Art. 22
Distacco di manodopera

Nel caso in cui l'appaltatore intenda impiegare nella esecuzione del contratto lavoratori in distacco ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 276/2003, dovrà inviare a Jtaca s.r.l. una comunicazione preventiva contenente i dati identificativi della impresa distaccante e una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 circa la sussistenza dei requisiti di legittimità del distacco e gli estremi della avvenuta comunicazione del distacco al Centro per l'impiego. Nel caso in cui il contratto di appalto abbia un importo superiore a euro 150.000, il distacco è soggetto a preventiva autorizzazione al distacco da parte di Jtaca s.r.l. che provvederà a rilasciarla dopo aver avviato le verifiche antimafia di cui al d.lgs. 159/2001 nei confronti della impresa distaccante.

Art 23
Sospensione della prestazione

Il soggetto erogatore della prestazione non può sospendere la stessa in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione appaltante.

L'eventuale sospensione della prestazione per decisione unilaterale del Fornitore della prestazione costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del fornitore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 24
Obblighi assicurativi

L'Appaltatore dovrà produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto, a

copertura di tutti i rischi di Responsabilità Civile Terzi/Operai (RCTO) per danni arrecati a terzi (tra i quali deve intendersi anche la Stazione appaltante) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore al doppio del valore contrattuale.

La Stazione appaltante sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna della prestazione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione della prestazione risultante dal relativo certificato, emesso a conclusione del contratto, fatta in ogni caso salva la facoltà della stazione appaltante di agire nei confronti dell'operatore economico anche successivamente alla predetta scadenza.
certificato, emesso a conclusione del contratto.
Nel caso in cui la scadenza della polizza dovesse avvenire prima della scadenza del contratto l'appaltatore dovrà trasmettere le quietanze di pagamento del premio assicurativo entro la data della scadenza della polizza.

Art. 25
Stipula convenzione

La convenzione è stipulata, a pena di nullità, in forma scritta mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente nello scambio di lettere tramite posta certificata.
La convenzione, di importo inferiore a Euro 40.000, è sottoscritta sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 52 c. 2 D.Lgs. 36/2023 e delle linee guida di Jtaca sulle procedure per l'affidamento di appalti sotto soglia UE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture approvato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 139 del 31.01.2024 che qui si intendono integralmente richiamate.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto alla trasmissione alla stazione appaltante della polizza RCTO con le caratteristiche indicate nel

precedente articolo.

Art. 26

Condizioni generali di contratto e osservanza delle disposizioni di legge

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza degli stessi. L'aggiudicatario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art.1341, comma 2 del C.C., tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e linee guida di Jtaca nel presente atto richiamate.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, e agli atti di gara

Art. 27

Controversie

In caso vi fossero degli errori nelle lettere o articoli richiamati nelle presenti condizioni contrattuali e nella lettera di invito, farà fede quanto si deduce dal testo stesso.

Ogni controversia che potesse insorgere è devoluta esclusivamente al foro di Venezia. E' esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

Art. 28

Obbligo di rispettare le previsioni del PTCPT e del MOG e relativi allegati

L'operatore economico dichiara di conoscere il contenuto del modello organizzativo (MOG) ex D.Lgs. 231/2001 e del Piano della Prevenzione della Corruzione e dei relativi allegati, ivi in particolare compreso il Codice Etico come integrato dall'art. 27 del PTCPT, reperibili sul sito di Jtaca s.r.l., Sezione Amministrazione trasparente, Altri contenuti.

Con la sottoscrizione del presente contratto aderisce ai contenuti, alle procedure, ai compiti e responsabilità previste dalla sopra citata documentazione che si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, dipendenti, fornitori e sub fornitori e a tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nella gestione ed esecuzione del contratto.

La violazione delle regole previste dai documenti di cui al comma 1, costituisce causa di grave inadempimento contrattuale che legittima la società a provvedere

alla risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento contrattuale, previo semplice invito di PEC contenente la dichiarazione di risoluzione del contratto immediata o, comunque, a decorrere dalla data indicata dalla comunicazione, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da Jtaca s.r.l. per effetto dell'inadempimento il cui importo potrà essere altresì dedotto da quanto dovuto per le prestazioni sino a quel momento svolte ove accettate da Jtaca s.r.l.
In caso di risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma 2, l'operatore economico è comunque tenuto a porre in essere quanto necessario per non arrecare ovvero aggravare il danno subito dal Jtaca s.r.l.

Art. 29

Sicurezza informatica e protezione dei dati personali, all'interno dei processi di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici

L'appaltatore si obbliga ad adottare misure tecniche e organizzative idonee per proteggere dati, sistemi, reti e infrastrutture da accessi non autorizzati, perdita o alterazione, in conformità a standard internazionali. Garantisce che tutto il personale impiegato abbia ricevuto adeguata formazione in materia di cybersecurity e protezione dei dati.

Jtaca Srl con socio unico
Il Direttore generale/RUP
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa